

## Reati contro l'onore

### La Suprema Corte si pronuncia su *provocazione e stato d'ira*

Annalisa Boido

#### La decisione

#### **Ingiuria - Stato d'ira derivante da danno ingiusto - Riconosciuta esimente della provocazione** (art. 21 Cost., artt. 594, 599, co. 2, c.p.)

*A seguito del riconoscimento della sussistenza di un fatto ingiusto, la reazione ingiuriosa da parte della persona lesa è correttamente ritenuta giustificata anche se rivolta al soggetto presentatosi surrettiziamente in una posizione di apparente terzietà e rivelatosi, invece, portavoce e tutore degli interessi dell'autore dei fatti illeciti.*

CASSAZIONE PENALE, QUINTA SEZIONE, 9 giugno 2011 (ud. 1 marzo 2011) - MARASCA, *Presidente* - BEVERE, *Relatore* - DE ANGELIS, P.M. (parz. diff.), Frigerio e altro, ricorrente.

#### **1. Premessa**

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione dell'imputata, già pronunciata nei precedenti gradi di merito, dal reato di ingiuria commesso apostrofando altra persona con le espressioni "villano, prepotente, maleducato, testa di cazzo, ignorante", in virtù del riconoscimento della "provocazione" prevista dal secondo comma dell'art. 599 c.p.

L'istituto contemplato da tale norma, com'è noto, attribuisce valenza di esclusione della pena, rispetto ai reati di ingiuria e di diffamazione, alla fattispecie prevista in via generale dall'ordinamento come causa di attenuazione della sanzione. L'art. 62, co. 1, n. 2 c.p. e l'art. 599, co. 2, ora in questione sono perfettamente sovrapponibili, quanto alla rispettiva formulazione<sup>1</sup>, salvo l'ulteriore requisito, richiesto dalla previsione di parte speciale, della immediatezza della reazione ingiuriosa o diffamatoria: quest'ultima, dunque, va esente da pena quando sia commessa in uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, subito dopo di esso.

La Suprema Corte ha ratificato, nel caso in esame, il giudizio -di regola non certo largheggiante, sì che di rado l'esimente è infine concessa- circa la sussistenza della provocazione da parte dei giudici di merito, pervenendo in tal modo a una soluzione in ultima analisi forse condivisibile, sul piano della

---

<sup>1</sup> Per l'osservazione secondo cui l'esimente di cui all'art. 599 non si differenzia, nella sua nozione, dalla circostanza attenuante comune della provocazione, se non per il requisito della immediatezza della reazione provocata cfr. Cass., 17 ottobre 1979, Granati, in *Mass. Uff.*, n. 144367, nonché, più di recente, Id., Sez. V, 14 febbraio 2005, Aguglia, in *Riv. pen.*, 2006, 977.

valutazione complessiva della vicenda, ma non perfettamente puntuale nell'individuazione rigorosa degli elementi integrativi della provocazione.

## **2. Il riconoscimento della provocazione nel caso di specie: un fatto ingiusto ma non immediatamente antecedente**

Secondo quanto è dato ricostruire dalla stringata motivazione in diritto della Suprema Corte, l'imputata aveva subito lo sconfinamento in un terreno di sua proprietà, sconfinamento cui era conseguito il danneggiamento di alcune piante di magnolia, da parte di un cantiere impiantato nel fondo vicino da un'impresa edile per la costruzione di un'autorimessa. Nella controversia fra l'imputata e l'impresa si era a un certo punto intromesso un terzo soggetto, presentatosi come intermediario e pacificatore: l'incontro fra costui e l'imputata, tuttavia, era malamente degenerato, a quanto par di capire, dopo che il primo aveva preso posizione in favore della ditta costruttrice, con la pronuncia da parte dell'imputata delle frasi incriminate.

Dai riferimenti alle motivazioni dei giudici di merito contenuti nella sentenza di legittimità, emerge che tanto il giudice di pace quanto il tribunale adito in grado d'appello si erano espressamente pronunciati, nella lite *finium regundorum* che fa da sfondo al processo penale, nel senso della piena ragione dell'imputata e dell'illiceità civile della condotta dell'impresa costruttrice. Nel comportamento dell'impresa edile è ravvisato, appunto, da entrambi i giudici il fatto ingiusto al quale la condotta ingiuriosa dell'imputata avrebbe risposto, meritandole l'esenzione dalla pena.

Il ragionamento è condiviso dalla Suprema Corte. Proprio questo punto diviene il nodo "sostanziale" della vicenda: l'imputata ha subito un danno ingiusto e l'impresa è dalla parte del torto.

Che tale fatto, tuttavia, secondo una valutazione rigorosa possa essere trasposto nella fattispecie dell'art. 599, co. 2, c.p. è dubbio, non solo perché l'ingiuria risulta commessa nei confronti di soggetto terzo rispetto all'autore del fatto ingiusto -ciò che non rappresenta, peraltro, l'ostacolo maggiore, considerata la relazione, non ben illuminata nella sentenza di legittimità, ma certamente esistente, fra l'impresa e il "mediatore"- ma, soprattutto, perché essa difficilmente potrebbe essere posta in relazione causale e temporale immediata rispetto allo sconfinamento e al conseguente danneggiamento subito dall'imputata.

Nell'impianto decisorio della sentenza, l'evidente difetto di tempestività della reazione, rispetto al verificarsi del fatto giudicato ingiusto, è colmato sia dall'osservazione circa la permanenza, all'epoca della condotta ingiuriosa, degli effetti dannosi dello sconfinamento, sia dal riferimento alla sopravvenuta condotta dell'intermediario. La presa di posizione di costui, presentatosi come mediatore imparziale e invece già schierato in favore dell'impresa autrice dei fatti illeciti, rappresenta secondo la Corte il "consolidamento della lesione dei diritti patrimoniali" dell'imputata, una sorta di rinnovamento dell'ingiustizia originaria idoneo a giustificare la reazione ingiuriosa

dell'imputata, tardiva rispetto al danneggiamento ma tempestiva rispetto alla presa di posizione del "finto paciere".

Un'ingiustizia ormai avvenuta, tuttavia, non esime da pena l'ingiuria commessa in ogni tempo successivo fino al ripristino dello *status quo ante* e, dunque, per tutto il tempo della permanenza degli effetti dannosi: a norma dell'art. 599, co. 2, solo l'ingiuria e la diffamazione commesse "a caldo" non sono punibili<sup>2</sup>, ritenendosi scusabile solo la reazione impulsiva e immediata a un torto sia pur effettivamente subito.

### **3. Un fatto scatenante ma non idoneo a giustificare uno stato d'ira.**

L'accento della motivazione si sposta, allora, sull'episodio successivo e scatenante: la "mediazione parziale" contro l'imputata.

La lettura della sentenza in commento, che rimanda alle motivazioni di merito, non consente di comprendere esattamente come si siano svolti i fatti e in quali condotte si sia concretato l'intervento del soggetto offeso dall'imputata. Si arguisce, dai cenni compiuti dalla Suprema Corte, che costui, presentatosi come pacificatore, abbia mostrato ben presto in maniera evidente di caldeggiare le ragioni dell'impresa edile, in difesa della quale probabilmente aveva preso l'iniziativa mediatrice.

Pur con i limiti derivanti dalla ignoranza dei particolari del fatto, sembra però che in questo scenario manchi il requisito primo per il riconoscimento della esimente. Anche muovendo dalla premessa, ormai riconosciuta da giurisprudenza concorde, che l'ingiustizia, quale elemento costitutivo della provocazione, possa consistere nella mera antisocialità del fatto, oltre che nella antigiuridicità in senso stretto<sup>3</sup>, il fatto cui l'ingiuriante reagisce deve possedere quelle connotazioni che, almeno secondo una valutazione sociale e di costume, se non strettamente giuridica, siano idonee a giustificare l'insorgenza di uno stato d'ira: condizione, quest'ultima, caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile contrassegnato da modificazioni organiche

---

<sup>2</sup> Pur dovendosi intendere – soprattutto rispetto alla diffamazione – tale requisito in senso relativo, è comunque necessario al riconoscimento dell'esimente, infatti, che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale (Cass., Sez. V, 11 gennaio 2007, in *Riv. pen.*, 2008, 197; Id., Sez. V, 7 marzo 2006, Moncalvo, *ivi*, 2007, 328). Proprio per la mancanza del requisito dell'immediatezza previsto, invece, dall'art. 599 c.p., si ritiene all'opposto concedibile l'attenuante prevista dall'art. 62, co. 1, n. 2 c.p. anche allorchè la reazione iracunda non segua immediatamente il fatto ingiusto, ma consegua ad un accumulo di rancore, e in ogni caso solo "per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante" (Cass., Sez. V, 14 febbraio 2005, Aguglia, *cit.*).

<sup>3</sup> Si leggano, *ex plurimis*, Id., Sez. V, 16 settembre 2008, G.L. c. P.F.R., in *Mass. Uff.*, n. 241732; Id., Sez. V, 27 marzo 2002, p.c. Ferrante in proc. Spissu, in *Guida dir.*, 2003, 38, 92; Id., Sez. V, 23 marzo 1994, Iacona, in *Mass. Uff.*, n. 198020; Id., Sez. V, 25 marzo 1993, Ruggeri, *ivi*, n. 195371. Tale orientamento è stato avallato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 aprile 1998, n. 140, in *Cass. pen.*, 2825.

eccitate e reattive, con perdita dei poteri di autocontrollo<sup>4</sup>. E' necessario, inoltre, che si dia l'esistenza di un preciso rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione<sup>5</sup> e dunque che la reazione, seppure al di fuori di un esatto rapporto di proporzionalità fra l'una e l'altra, sia in qualche modo adeguata all'offesa<sup>6</sup>.

Ora, né la parzialità dell'intermediario né la sua scorrettezza, insita nel non aver denunciato apertamente il proprio intervento di sostanziale perorazione delle ragioni dell'impresa paiono sufficienti a giustificare addirittura l'insorgenza di uno stato d'ira. L'imputata avrebbe avuto ogni ragione a mettere alla porta il mediatore rivelatosi smaccatamente parziale: ma non altrettanto, sembra, ad aggredirlo con appellativi d'insulto.

Naturalmente le osservazioni appena esposte non varrebbero più ove fosse stato accertato -ma il fatto che i giudici non abbiano imboccato direttamente e apertamente tale strada lascia presumere che la ricostruzione dei fatti non permettesse di giungere a una conclusione così netta- che il finto paciere, presentatosi sotto mentite spoglie, avesse addirittura tentato di trarre in inganno l'imputata, ponendo in atto raggiri volti a paralizzare o a ridurre le legittime pretese risarcitorie della donna nell'interesse dell'impresa autrice dello sconfinamento: una siffatta condotta sarebbe in grado di costituire ulteriore fatto ingiusto, addirittura potenzialmente penalmente rilevante, del tutto in grado di sorreggere autonomamente la concessione dell'esimente.

#### **4 . L'argomento non scritto: la minima offensività del fatto.**

Fin qui, l'analisi parcellare in ordine alla sussistenza dei singoli requisiti della provocazione. Non si può negare, peraltro, che la soluzione proposta alla controversia appare in definitiva soddisfacente, alla luce di due considerazioni sostanziali. Per un verso, sembra aver pesato sulla conclusione assolutoria la circostanza che l'imputata avesse nel complesso ragione, se non quanto all'insulto rivolto all'intermediario, certamente quanto al danno ingiustamente subito e alla pretesa correlativa di vederlo riconosciuto dall'altra parte. Per altro verso, è stato probabilmente rilevante il fatto che il più volgare e aggressivo fra gli epiteti pronunciati dall'imputata sia un'espressione di fatto entrata nell'uso colloquiale comune, anche in contesti, come quelli pubblici, che richiedono formalità e rispetto reciproco fra gli interlocutori ben più di quello in cui si è svolto il fatto di specie. Il comportamento del finto mediatore, insomma, a rigore non dovrebbe ritenersi idoneo a determinare addirittura uno stato d'ira: ma in fondo non è necessaria la perdita,

---

<sup>4</sup> Per tutti cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, II, Torino, 1985, 254. In giurisprudenza, ad esempio, v. Cass., Sez. I, 8 aprile 2008, D.S., in *Mass. Uff.*, n. 240282; Id., Sez. V, 13 febbraio 2004, Fazio, in *Riv. pen.*, 2005, 337.

<sup>5</sup> Cass., Sez. I, 8 aprile 2008, cit.; Id., Sez. I, 1 febbraio 2008, R.A., in *Mass. Uff.*, n. 239176.

<sup>6</sup> Cass., Sez. I, 30 maggio 2006, C.N., in *Giur. it.*, 2007, 2021; Id., Sez. I, 4 dicembre 1997, Mendicino e altri, in *Cass. pen.*, 1999, 1105; Id., Sez. I, 30 novembre 1995, Ali e altri, in *Giust. pen.*, II, 580.

addirittura, dei propri poteri di autocontrollo per additare l'interlocutore con l'espressione in questione, se si considera la -certo maleducata, ma comunque innegabilmente diffusa- consuetudine che ne riscontra l'uso in molti luoghi del linguaggio comune.

Senza discostarsi dal proprio costante orientamento, secondo cui l'ingiuriosità delle espressioni sopra citate non viene meno solo a causa della sua diffusione<sup>7</sup>, la Corte di Cassazione, avallando la soluzione giuridica del riconoscimento della provocazione, ha escluso la penale responsabilità dell'imputata per un fatto bagatellare, sia per le parole pronunciate, sia per la situazione di complessiva ingiustizia creatasi ai danni dell'ingiuriante e che solo perché giudicato scarsamente offensivo, nella situazione concreta, ha meritato la concessione dell'esimente.

In definitiva, allora, è sull'opportunità di mantenere una copertura penale completa ad ogni forma di offesa dell'onore e del decoro che la sentenza induce a riflettere. Problematiche appaiono, sotto questo profilo, proprio le situazioni, come quella venuta in considerazione nel caso di specie, in cui il fatto risulti minimamente offensivo, non tanto per la natura in sé dell'espressione proferita o per la consuetudine al suo uso -considerato che in determinate situazioni ogni espressione, per quanto diffusa, è in grado di manifestare la propria connotazione fortemente spregiativa- quanto piuttosto, appunto, per il contesto in cui detta espressione viene pronunciata e per la relazione instauratasi fra i soggetti coinvolti.

Peraltro, non si può fare a meno di osservare che il reato di ingiuria appartiene oggi alla competenza del giudice di pace. Ciò è il segno, reso tangibile dalla conversione *ex lege* della sanzione detentiva prevista dall'art. 594 c.p. in quelle irrogabili dal giudice di pace, di un giudizio normativo dell'appartenenza della fattispecie, in generale, al novero di quelle di minore offensività. La scansione della procedura dinanzi a tale organo giudicante, inoltre, consente una soluzione transattiva della vicenda penale in un numero rilevante di casi, come sperimenta chi frequenti le aule giudiziarie, con adesione più o meno spontanea delle parti alle sollecitazioni pacificatrici giudiziali. Siffatto esito del processo penale ben risponde alla minima offesa

---

<sup>7</sup> Cass., Sez. V, 17 gennaio 2011, Soregaroli, inedita; Id., Sez. V, 28 aprile 2010, De Feo, inedita; Id., Sez. I, 26 giugno 2009, De Mitri, inedita; Id., Sez. V, 10 marzo 2009, Pacchiarotta, inedita. Una recente sentenza contiene un'apertura, nella motivazione, a ritenere meno grave perché diffuso, anche se non ammissibile nel particolare contesto militare, espressioni volgari rivolte da un superiore a un inferiore in servizio (Cass., Sez. I, 10 febbraio 2009, O.V., in *Mass. Uff.*, n. 243545). Secondo tale pronuncia, infatti, in tema di ingiuria a un inferiore, reato previsto dall'art. 196 c.p.m.p., la posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressioni volgari, pur oramai prive, nel linguaggio comune e tra pari, di qualsiasi connotazione offensiva e solo indicative di impoverimento del linguaggio e dell'educazione, in quanto esse, se rivolte a un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53, co. 3, Cost., riacquistano appieno il loro specifico significato spregiativo, penalmente rilevante.

arrecata nella normalità dei casi pur giunti dinanzi al giudice di pace, ma stride con la permanenza di un netto disvalore nei casi più gravi.

L'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 34 del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 -l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto- potrebbe servire a bloccare iniziative penali intentate contro fatti di scarsa rilevanza, se la sua applicazione non fosse quanto mai rara e se non fosse paralizzabile *ad libitum* dalla persona offesa una volta che il processo sia giunto alla fase dibattimentale.

Nella prospettiva di una corretta ed effettiva applicazione di tutti gli istituti già previsti dalla legge, sarebbe auspicabile una scelta più netta, che opti per la permanenza della penale rilevanza del reato di ingiuria solo nei casi più gravi attraverso l'introduzione di una clausola di rinuncia alla punibilità con riferimento ai fatti d'ingiuria connotati da minima offensività. Rispetto ai primi, il giudizio di intenso disvalore che è connesso alla penalizzazione del fatto sarebbe in tal modo preservato dal sostanziale scolorimento legato alla scarsa applicazione della norma. La sottrazione della non punibilità dei fatti d'ingiuria minimamente offensivi al veto della persona offesa, d'altro canto, consentirebbe di sottrarre al giudizio penale tali fatti senza che il giudice sia indotto a tentar di imporre una conciliazione, peraltro presumibilmente destinata a fallire proprio per la consapevolezza da parte dell'ingiuriante della scarsa lesività della condotta posta in essere e una volta mancato il paracadute della conciliazione, senza forzare i termini di altre fattispecie giuridiche alla ricerca di una soluzione assolutoria forse di giustizia.